

PDL: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 64/1998)

1.L'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito con il seguente:

**“Art. 1
(Obiettivi)**

1.La presente legge disciplina l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”.

2.L'A.R.T.A. concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Abruzzo anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

3. La Regione assicura all'A.R.T.A. le risorse necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni ambientali inerenti i sistemi di controllo, analisi, misurazione, rilevazione e monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 64/1998)

1.L'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) è sostituito con il seguente:

**“Art. 2
(Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica)**

1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.), con sede in Pescara.
2. L'Agenzia è ente strumentale della Regione Abruzzo; ne realizza gli indirizzi programmatici per il miglioramento delle condizioni ambientali, anche attraverso la verifica di sostenibilità delle azioni di sviluppo, nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.
3. Ai sensi dell'articolo 7 della L. 132/2016, l'A.R.T.A. è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.”

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 64/1998)

1.L'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.) è sostituito con il seguente:

“Art. 5

(Attività istituzionali dell'A.R.T.A.)

1. Per attuare le finalità di cui all'art. 2 e, nell'ambito dei programmi delle attività del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente di cui all'art. 10 della Legge n. 132/2016, sono attività istituzionali dell'ARTA le seguenti:
 - a) Monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali, della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi eseguito anche attraverso la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di osservazione dei dati ambientali e l'utilizzo di strumenti modellistici;
 - b) Controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici, biologici di pressione sulle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sulle fonti dei fattori di inquinamento acustico, luminoso, da campi elettromagnetici, da radiazioni ionizzanti e non e dei relativi impatti sull'ecosistema in generale, mediante attività di campionamento, analisi, misura, sopralluogo, ispezione, verifica in ambienti esterni ed interni;
 - c) Monitoraggio di parametri ambientali correlati con le dinamiche globali dei cambiamenti climatici;
 - d) Supporto istruttorio e tecnico alla regione, agli Enti Locali, alle Aziende sanitarie per l'esercizio di funzioni ambientali con particolare riferimento alla formulazione di pareri tecnici, redazioni e valutazioni tecniche relative ai livelli di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento, di analisi in conformità al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA),
 - e) Supporto tecnico-scientifico alla regione ed agli Enti Locali per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale mediante la redazione di istruttorie tecniche, elaborazione di proposte, formulazione di pareri, misurazioni e valutazioni tecniche nell'ambito di procedimenti autorizzatori da esprimersi anche nell'ambito di Conferenze di Servizi ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;
 - f) Supporto tecnico-scientifico alle strutture e agli uffici regionali, anche mediante la predisposizione di studi, monitoraggi, redazione di piani e programmi nel campo della tutela e valorizzazione ambientale e delle risorse naturali, per la messa in sicurezza del territorio regionale da rischi idrogeologici e calamità naturali;
 - g) Funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
 - h) Supporto ai Servizi Procedenti di cui al Regolamento Reg. 3/2007, per gli aspetti connessi in particolare alla valutazione Ambientale ex ante delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ai sensi del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13.2.2017;
 - i) Controlli analitici e supporto tecnico alla Regione, agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie per la caratterizzazione di fattori ambientali in caso di danni ambientali o di situazioni emergenziali per la salute pubblica ed attività di supporto alle attività statali e regionali nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove sia necessaria alla quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di apposite consulenze tecniche a difesa degli interessi pubblici;
 - j) Monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di grandi opere di interesse nazionale e/o regionale anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
 - k) Produzione di dati tecnico-scientifici sullo stato dell'ambiente, sulla sua evoluzione, sulle fonti e fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali e relativi impatti attraverso il continuo aggiornamento dello stato dell'ambiente regionale da pubblicarsi sul proprio sito web;
 - l) Svolgere attività di studio e ricerca dell'ambiente marino in collaborazione con ISPRA e partecipare ai progetti di salvaguardia del mare con Istituti di ricerca e Università italiane ed internazionali;
 - m) Collaborare con le Aziende sanitarie e le strutture regionali competenti per la predisposizione, l'attuazione ed il monitoraggio di piani regionali in materia ambientale e sanitaria anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione,
 - n) Partecipazione e supporto al sistema di protezione civile regionale in caso di calamità naturali ed ambientali nelle materie di propria competenza;

- o) Funzioni di supporto tecnico a favore delle aziende ed imprese regionali per lo sviluppo e l'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione di qualità;
- p) Collaborazione con istituzioni scolastiche ed universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale nonché di formazione ed aggiornamento del personale di Amministrazioni ed Enti pubblici operanti in ambito ambientale;
- q) Gestione del portale informativo ambientale sui temi di competenza e trasmissione dei dati e delle informazioni agli organi istituzionali preposti al Governo della materia ambientale e al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) attraverso il Punto Focale Regionale costituito dal Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), compresa la gestione del portale informatico dell'anagrafe dei siti contaminati come previsto dalle disposizioni regionali di riferimento;
- r) Attività di supporto tecnico-scientifico agli Organi preposti alla valutazione e prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti;
- s) Attività di studio e supporto tecnico-scientifico alle valutazioni di impatto ambientale, valutazioni strategiche, valutazione di incidenza e supporto alle strutture regionali in materia di AIA e AUA e, più in generale, per tutte le procedure autorizzate in ambito ambientale afferenti il campo di applicazione del TUA;
- t) Monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate ed esistenti sul territorio;
- u) Controlli su fitosanitari, su fattori di inquinamento da pesticidi, su prodotti agricoli biologici, sulla gestione dei reflui oleari, dei reflui zootecnici, delle vinacce, sulla utilizzazione agronomica dei fanghi da impianti di depurazione e sui nitrati in agricoltura;
- v) I controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e controlli in materia di protezione da radiazioni;
- w) Promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecocompatibili e di prodotti a ridotto impatto ambientale;
- x) Collaborare con le strutture regionali che si occupano di elaborazione meteorologiche, fino all'istituzione del Servizio Meteorologico regionale;
- y) Svolgere le attività analitiche richieste dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie nonché le attività di supporto tecnico-scientifico alle Aziende USL in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro ove queste non ne abbiano la possibilità;
- z) Collaborare con ISPRA, con le Agenzie regionali del Sistema di protezione nazionale per l'ambiente re con Istituti scientifici ed Università e partecipa a programmi regionali, nazionali e comunitari di ricerca e studio in ambito ambientale;
- aa) Svolgere le attività tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali LEPTA di cui all'art. 9 della Legge n. 132/2016 tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'art. 10 della medesima Legge n. 132/2016;

2. La Regione si avvale dell'A.R.T.A. per il supporto tecnico specialistico delle attività di competenza del Settore Sanità in materia di prevenzione, fatte salve le competenze della sanità pubblica veterinaria. L'A.R.T.A. nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione si coordina con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali e con le strutture tecnico-scientifiche regionali per quanto attiene alle problematiche di natura ambientale correlate ai fattori della salute.

3. L'A.R.T.A. garantisce la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati con quelle regionali e, in collaborazione con la competente struttura regionale, acquisisce e condivide i dati ambientali ed assicura l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa. L'A.R.T.A. gestisce il punto focale per l'Abruzzo della rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET.

4. L'A.R.T.A. garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle funzioni a lei affidate.

5. Le attività istituzionali in favore della Regione e dei suoi Enti strumentali, dei Parchi regionali, degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali sono rese senza oneri per i destinatari compatibilmente con il piano delle attività e alle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L. 132/2016 l'A.R.T.A. può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, a condizione che:

- a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all'articolo 7, comma 6, della L. 132/2016;
- b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA.

7. Le attività di cui al comma 6 sono totalmente finanziate dai soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'articolo 15 della L. 132/2016.

8. L'Agenzia, per il conseguimento dei fini istituzionali in materia ambientale, può erogare servizi, anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali, che prevedono oneri a carico dell'utente”.

Art. 4

(Inserimento degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater nella l.r. 64/1998)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) sono inseriti i seguenti:

“Art. 7 bis

(Documento di programmazione triennale)

1. L'A.R.T.A. svolge la propria attività sulla base del documento di programmazione triennale (DPT) che è redatto nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016 in coerenza con le linee di indirizzo definite nel documento di economia e finanza regionale e nella programmazione regionale di settore.
2. Il documento di cui al comma 1 è adottato dal Direttore generale dell'A.R.T.A. e trasmesso alla Giunta regionale.”

Art. 7 ter

(Piano operativo Annuale)

1. Il Piano Operativo Annuale (POA) definisce, sulla base del documento di programmazione triennale, le attività annuali dell'A.R.T.A. ed i livelli essenziali di prestazioni ambientali da raggiungere nel corso dell'anno, tenuto conto delle risorse del Bilancio di previsione.
2. Il Piano Operativo Annuale è adottato dal Direttore generale dell'A.R.T.A. ed è trasmesso alla Giunta regionale.
3. La Regione sulla base del Piano Operativo Annuale assegna all'Agenzia le risorse di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).

Art. 7 quater

(CA.R.T.A. dei Servizi e delle attività)

1. L'A.R.T.A. predispone la CA.R.T.A. dei Servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sui livelli dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni.
2. La CA.R.T.A. dei Servizi e delle attività è aggiornata sulla base del Documento di Programmazione Triennale di cui all'articolo 7 bis e del catalogo Nazionale dei Servizi di cui all'art. 9 della Legge n. 132/2016.
3. La CA.R.T.A. dei Servizi e delle attività è pubblicata sul sito istituzionale dell'A.R.T.A..

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito con il seguente:

“Art. 8
Vigilanza e Controllo.

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull'Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.
3. L'Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:
 - a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore generale, specificando l'oggetto di ciascun atto;
 - b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.
4. La Commissione consiliare di cui al comma 2, può richiedere, per le attività di competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi dell'Agenzia.
5. La Commissione Consiliare presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia ed una relazione sull'attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di tali relazioni si trasmette copia anche all'Agenzia.
6. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Commissione Consiliare non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l'attività di organi, enti e uffici al di fuori dalle relazioni di cui al comma 5.
7. Sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il documento di programmazione triennale;
 - b) il Piano operativo annuale;
 - c) il bilancio pluriennale di previsione;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) il regolamento
 - f) il piano triennale dei fabbisogni del personale”.
8. Le variazioni di bilancio dell'A.R.T.A. che comportano maggiori spese, se adottate per far fronte ad eventi imprevedibili ed urgenti, sono ratificate dalla Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni dalla notifica. Nei casi ordinari sono sottoposte ad approvazione preventiva da parte della Giunta Regionale previo parere favorevole del Dipartimento competente.

9. Gli atti di cui al comma 7 sono inviati alla Giunta Regionale entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione. Per l'approvazione degli atti sottoposti a controllo la Giunta Regionale provvede entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti ed integrazioni, in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione di quanto richiesto.

10. La Regione Abruzzo può chiedere informazioni e notizie su atti anche non sottoposti a controllo e necessari per l'esercizio delle attività di vigilanza.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Direttore Generale.

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:

- a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l'attività amministrativa e contabile dell'ente;
- c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;
- d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all'articolo 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all'articolo 18 e attribuire gli incarichi dirigenziali;
- e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;
- f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
- g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;
- h) provvedere alla mobilità del personale;
- i) approvare i piani di intervento;
- j) redigere ed inviare alla Giunta Regionale, in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua le misure ed i controlli dell'Agenzia per un miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e per la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore ed all'inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del Conto Consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3;
- k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione;
- l) adottare il documento di programmazione triennale e il piano operativo annuale.

3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione. La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata

motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l'attribuzione dell'incarico sono necessari i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;
- b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
- c) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici.

4. Il candidato è scelto tenendo conto delle qualità morali e non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né interdetto dai pubblici uffici.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Il rapporto di lavoro è incompatibile con incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, con quello di Componente della Giunta Regionale, di Presidente o Assessore nella Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore o Consigliere Comunale in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, con incarichi di amministratore o dipendente di impresa o società di produzione di beni o servizi che partecipi all'attività o programmi dell'ISPRA o dell'A.R.T.A., o titolare di altri incarichi retribuiti. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. L'incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del Titolo III del libro V del Codice Civile, è conferito per un periodo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.

7. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell'Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Agenzia, trascorso il quale decade.

8. In caso di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.

9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari a quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 13 bis.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 11 bis della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 11 bis

Gestione finanziaria dell'A.R.T.A

1. La gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
2. L'A.R.T.A., a fini conoscitivi, affianca alla contabilità finanziaria una contabilità economico-patrimoniale al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale.”
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, oltre che alle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011, si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Regolamento di contabilità

1. Nell'ambito delle norme statutarie dell'Agenzia, il Direttore Generale emana il Regolamento di contabilità. Con tale Regolamento l'Agenzia applica i principi contabili stabiliti dalla normativa vigente e individua altresì le modalità organizzative maggiormente rispondenti alla necessità di garantire l'agevole applicazione della normativa.”

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 20 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Rapporti con gli Enti istituzionali

1. La Regione, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per la conoscenza, la misurazione, il controllo dell'ambiente, delle risorse ambientali e l'utilizzo del suolo nonché per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a fornire e garantire il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale ed analitico.
2. Il Documento di Programmazione Triennale delle attività di cui all'art. 7 bis definisce le prestazioni ed i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare ai soggetti di cui al comma 1 nei limiti delle risorse derivanti dal Bilancio di previsione pluriennale.
3. L'A.R.T.A. può stipulare Convenzioni o accordi con la Regione, le Provincie, gli Enti parco, le Unioni di Comuni ed i Dipartimenti di Prevenzione per servizi ed attività aggiuntive a quelle di cui all'art. 5 comma 1, a condizione che siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.
4. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, a condizione che siano garantiti i

livelli essenziali delle prestazioni tecniche e siano espletate le attività istituzionali di cui all'art. 5 comma 1.”

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 21
Rapporti dell'A.R.T.A. con l'ISPRA

1. L'A.R.T.A. collabora con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed il proprio Direttore Generale partecipa al Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) che esprime parere vincolante sul programma di attività triennale di cui all'art. 10 della legge 132/2016 e su tutti gli atti di indirizzo o di governo del sistema Nazionale, nonché sui provvedimenti del governo aventi matura tecnica in materia ambientale.”

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 22 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 22
Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'A.R.T.A. In particolare il Comitato di indirizzo:
 - a) esprime parere sul programma triennale e annuale di attività;
 - b) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
 - a) Direttore Regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
 - b) Direttore Regionale competente in materia di sanità;
 - c) sindaci dei quattro comuni capoluogo o loro delegati;
 - d) un rappresentante dell'ANCI;
 - e) un rappresentante dell'UPI.
3. La segreteria tecnica del Comitato è garantita dalla struttura regionale deputata alla vigilanza dell'A.R.T.A.
4. Il comitato regionale di indirizzo si riunisce in via ordinaria due volte l'anno in occasione dell'approvazione del programma delle attività e del consuntivo di esercizio.
5. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.
6. Al Comitato di indirizzo è chiamato a partecipare il Direttore Generale dell'A.R.T.A.”

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 28 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 28

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'A.R.T.A.

1. Al personale dell'A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Il Direttore Generale individua, sulla base di un Regolamento interno adottato in conformità al Regolamento generale predisposto da ISPRA ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016, il personale dell'Agenzia che può svolgere attività ispettiva e di controllo e verifica sugli impianti di imprese artigianali ed industriali e che può richiedere dati, informazioni e documenti.
Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare l'attività di verifica e di controllo. Il Direttore Generale individua e nomina tra il personale che può svolgere attività ispettiva, il personale che nell'esercizio delle proprie funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale, l'A.R.T.A. garantisce assistenza legale e copertura assicurativa
3. Il personale dell'A.R.T.A. non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività relative ai comiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze di ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore Generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento dell'A.R.T.A., il quale prevede idonee forme di pubblicità, di tali incarichi deve essere data comunicazione alla Giunta Regionale. Il Regolamento disciplina i divieti all'esercizio dell'attività libero professionale anche intramoenia.
4. L'Agenzia trasmette annualmente il fabbisogno programmatico di personale alla regione per la relativa approvazione e l'entità delle risorse del piano costituisce il corrispondente vincolo per le assunzioni.”

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 64/1998)

1. L'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e per la Transizione Ecologica (A.R.T.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Dotazione finanziaria.

1. L'A.R.T.A. è finanziata da:
 - a) Una quota del Fondo Sanitario regionale per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'articolo 5, comma 1, e per le spese di investimento dell'Agenzia;
 - b) Un contributo regionale, determinato in sede di approvazione del Bilancio regionale, tenuto conto del Piano Operativo Annuale (POA) che definisce i livelli essenziali di prestazioni ambientali che verranno raggiunti nell'anno sul territorio regionale, nei limiti delle risorse appositamente stanziati in bilancio;
 - c) Finanziamenti regionali per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione all'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili;
 - d) Finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici da espletarsi in ambito nazionale o comunitario;

- e) Corrispettivi derivanti da prestazioni erogate a favore dei soggetti di cui all'articolo 20, commi 3 e 4 per espletamento di attività aggiuntive;
- f) Introiti derivanti dalla applicazione del Tariffario A.R.T.A. per prestazioni a favore di soggetti privati e pubblici, nonché con quelli che verranno attribuiti all'A.R.T.A. sulla base del tariffario nazionale approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente in relazione alle attività ed a servizi svolti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 132/2016;
- g) Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui alla lett. h), comma 1 dell'art. 5, provvede il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito dei quali sono incardinati i Servizi Procedenti, nei limiti delle dotazioni disponibili in bilancio;
- h) Ulteriori fondi regionali necessari per l'espletamento delle attività istituzionali di cui all'art. 5 individuate in sede di valutazione annuale del piano delle attività, sempre nei limiti delle disponibilità di Bilancio;
- i) eventuali lasciti e donazioni.

Art. 14
(Disposizioni finali)

1. L'A.R.T.A. adegua il Regolamento di cui all'articolo 19 della lr. 64/1998 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.